



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 18/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2012, n. 1948

DGR n. 1225 del 12.06.2012 - Calendario Venatorio regionale annata 2012/2013. Integrazioni e modifiche.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1225 del 12.06.2012 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2012/2013, modificato successivamente con provvedimento giuntale n. 1762 del 07.09. 2012.

Il suddetto provvedimento non riportava nelle premesse i risultati dell'istruttoria svolta dagli Uffici in particolare sui seguenti aspetti del Calendario Venatorio:

- su decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale degli uccelli stabilite nel documento adottato dalla Commissione Europea "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Periodo f Reproduction and prenatal Migration of huntable bird Species in the UE", versione 2009;
- nel numero di cacciatori residenti nella Regione Puglia dalla stagione 2001/2002 a quella 2011/2012 che vede una diminuzione sostanziale degli stessi da 32.324 a 25.217, pari ad una percentuale del 22% circa, oltre ai cacciatori extraregionali ammissibili annualmente che possono evincersi dai relativi Programmi Venatori regionali annuali;
- sul numero di capi abbattuti secondo i dati in possesso dell'Osservatorio Faunistico regionale ricavati dall'analisi dei tesserini venatori restituiti allo stesso e relativi ad alcune annate precedenti in attesa di conoscere quelli definitivi della stagione 2011/2012;
- sullo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdsLife International, 2004, Cambridge,UK)";

si ritiene necessario integrare le premesse alla precitata deliberazione di Giunta Regionale n. 1225/2012 e, conseguentemente, sostituirla con quelle di seguito riportate e provvedere, contestualmente, ad apportare ulteriori modifiche al Calendario Venatorio regionale 2012/2013. Conseguentemente, dopo il primo capoverso della suddetta delibera che recita "L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue."

È aggiunto il seguente testo che sostituisce il testo originario dal secondo capoverso "L'art.33 della l.r. n.27 del 13 agosto 1998 ..." sino alle parole "ha formulato le proprie, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. n. 27/98" dell'ottavo capoverso:

"La Legge 157/92 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art.42 della Legge 96/2010 (c.d. Comunitaria 2009) prevede all'art.

18 commi 1, 1bis e 2 rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'ISPRA (ex INFS);

la Legge Regionale n. 27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" e s.m.i. ha attuato la L. 157/92 e con l'art. 33 disciplina la modalità di approvazione del Calendario venatorio regionale.

la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE del 30.11.2009 concernente la conservazione degli Uccelli selvatici, in particolare con l'art. 7, stabilisce che non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale);

la Commissione Europea ha redatto - ultima stesura febbraio 2008 - la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

lo Stato Italiano, inoltre, ha approvato la Legge 6 febbraio, n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

l'ISPRA ha redatto e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti, con nota prot. n. 25495/T- A11 del 28.07.2010, il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42".

All'uopo, si evidenzia che con nota prot.n. 1405 del 02.05.2012 è stata richiesta alle Province pugliesi apposita proposta sull'ipotesi di Calendario Venatorio 2012/2013 formulata dal Servizio Caccia e Pesca regionale.

Con ulteriore nota prot.n. 1584 del 14.05.2012 è stata trasmessa la predetta ipotesi di Calendario venatorio all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 27/98.

Con varie e successive comunicazioni sono state regolarmente acquisite le diverse proposte delle Province pugliesi, sottoposte, unitamente al parere ISPRA e alla precitata ipotesi di Calendario venatorio, all'attenzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo che, riunitosi in data 06 giugno c.a., ha formulato le proprie proposte, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. n. 27/98.

Pertanto, in relazione ad ogni singola specie nella definizione dei periodi di caccia, da riportare nell'approvando Calendario venatorio regionale, si è tenuto conto:

- che la data di apertura generale della stagione venatoria alla terza domenica di settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key concepts", per tutte le specie oggetto di prelievo. Tanto, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della riproduzione è considerata una "sovrapposizione teorica" in quanto dato indicativo, che si assume in via

cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA, prot.n.29844T- A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori regionali ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla precitata "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE", documento ufficiale della Comunità Europea;

- che per quanto riguarda il prelievo venatorio agli anatidi, lo stesso è riportato dal 03 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, nel rispetto di quanto indicato nel succitato documento ISPRA del 28.07.2010, nonché in applicazione delle disposizioni di cui ai Reg.Reg.li n. 15/2008 e n. 28/2008 - art. 5, atteso che la maggior parte delle zone umide pugliesi ricadono in ZPS;

- che l'individuazione delle date di chiusura al fagiano, lepre, starna, volpe, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza è fissata conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92;

- che la data di chiusura alle specie allodola e merlo al 31 dicembre risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito nel citato documento "Key concepts" e come previsto dall'ISPRA; per l'allodola il periodo d'inizio del prelievo è posticipato ad inizio ottobre 2012 in accoglimento della proposta formulata dalle Province e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale;

- che la data di chiusura del prelievo al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key concepts", posto che ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE" la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione prenuziale è una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione;

- che la dimostrazione che si tratti di una sovrapposizione solo teorica è dimostrato dalla "Guida alla stesura dei calendari venatori" dell'ISPRA che, con riferimento alla Cesena si afferma che "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)" (cfr. pag.30);

- che analoga dimostrazione emerge dall'Atlante delle migrazioni redatto dall'ISPRA, che con riferimento all'analisi analitica dei dati di ricattura, indica come periodo di inizio della migrazione per il tordo bottaccio la prima decade di febbraio (cfr. pag 229 fig.3);

- che comunque le specie di turdidi cacciabili in Italia non rientrano in quelle minacciate (no-spec) e che tali specie hanno un trend stabile e in aumento;

- che i recenti studi di monitoraggio sulla Beccaccia hanno evidenziato una migrazione pre nuziale ritardata conseguente alla circostanza che gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi;

- che alla luce di tutte le considerazioni cge precedono, nonché del margine di flessibilità riconosciuto al paragrafo 2.7.9 del documento "Key concepts", si ritiene di confermare nonostante il parere difforme dell'ISPRA la chiusura del prelievo al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio;

- che su indicazione delle Province e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale l'inizio del prelievo alla "Beccaccia" è stato posticipato al 06 ottobre e quello ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) al 03 ottobre 2012. Per la specie "Tordo sassello" la chiusura del prelievo al 20 gennaio è compatibile con il documento "Key concepts";

- di fissare per le specie allodola, beccaccia, pavoncella, quaglia e tortora, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e

stagionale prudenziale, rispettivamente:

- 1) Pavoncella - cinque capi giornalieri per cacciatore;
 - 2) Allodola - dieci capi giornalieri e cinquanta capi totali annuali per cacciatore;
 - 3) Quaglia e Tortora - cinque capi giornalieri e venti capi totali annuali per cacciatore;
 - 4) Beccaccia - due capi giornalieri e venti capi totali annuali per cacciatore; inoltre, per detta specie è previsto che il prelievo inizi alle ore 07,00 e termini al tramonto, al fine di contrastare, in modo ancora più efficace, la pratica, peraltro illecita, della "posta mattutina e serale";
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress della fauna, che durante tutta l'annata, la caccia alla fauna selvatica, sia migratrice che stanziale, possa essere esercitata in tre giornate fisse alla settimana, con l'ulteriore previsione che nel mese di gennaio, nelle ZPS, l'attività venatoria potrà essere esercitata unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica;
 - per quanto riguarda la caccia in preapertura, sulla scorta dei suggerimenti forniti dall'ISPRA, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente nei giorni 1, 9 e 12 settembre 2012 e, precisamente:
 - 1) per la specie "Tortora" nei giorni 1, 9 e 12 settembre unicamente da appostamento e limitatamente nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;
 - 2) per la specie "Quaglia" nel giorno 12 settembre, attesa la facoltà della Regione di utilizzare una decade di sovrapposizione nella definizione dell'apertura o chiusura del prelievo venatorio in ossequio a quanto previsto nei documenti "Key concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE";

si ritiene, altresì, in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge 96/2010;

relativamente all'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli "Ungulati" la Regione Puglia attraverso il proprio Servizio Caccia e Pesca provvederà, con il coinvolgimento di Enti, Associazioni di categoria ed Organismi competenti, ad una apposita campagna informativa, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo con l'uso di munizioni alternative (atossiche) e/o possibilmente, con il tempo necessario, prevedere prevalentemente l'uso di armi a canna rigata per la caccia agli Ungulati. A tal proposito va rilevato che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli "Ungulati". Si ritiene che tale tematica necessiti di una indicazione normativa a livello statale anche in considerazione che l'attuale Legge 157/92 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia" e che per gli stessi non esistono in commercio munizioni atossiche.

L'art. 33 della L.R. n. 27/98 stabilisce che la Giunta Regionale approva il Calendario venatorio regionale, sentiti l'ISPRA (ex INFS) e la competente Commissione Consiliare permanente.

In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale. La stessa G.R., nella seduta del 03.07.2000, ha deliberato l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale n. 1/99.

Inoltre, la L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), all'art. 44 ha disciplinato la procedura per l'esercizio della potestà regolamentare da parte della Giunta Regionale".

Tenuto conto di quanto riportato nella suindicata "Premessa", che integra e sostituisce quella riportata nella DGR n. 1225/2012, si rende necessario ed opportuno apportare le seguenti modifiche al Calendario venatorio regionale 2012/2013, approvato con il precitato provvedimento giuntale, nel senso che:

- la specie "Quaglia" - art. 4, comma 1 lett.d) - sarà cacciabile fino al 31 ottobre 2012;

- di considerare la specie "Moretta", riportata tra quelle di cui all'art. 4, comma 1 lett g), dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tra quelle "Temporaneamente protette sul territorio regionale" (art. 4 comma 3).

Ciò premesso, si rende necessario ed urgente approvare il presente provvedimento di integrazione e modifica della DGR n. 1225/2012 e proprio allegato A), al fine di rispettare le richiamate normative, documenti, pareri e direttive.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 e s.m.i.:

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto riportato in premessa, e conseguentemente:

- Di sostituire come segue la Delibera di Giunta Regionale n.1225 del 12 giugno 2012: dopo il primo capoverso della suddetta delibera che recita "L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue."

È aggiunto il seguente testo che sostituisce il testo originario dal secondo capoverso "L'art.33 della l.r. n.27 del 13 agosto 1998 ..." sino alle parole "ha formulato le proprie, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. n. 27/98" dell'ottavo capoverso:

"La Legge 157/92 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art.42 della Legge 96/2010 (c.d. Comunitaria 2009) prevede all'art. 18 commi 1, 1bis e 2 rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'ISPRA (ex INFS);

la Legge Regionale n. 27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" e s.m.i. ha attuato la L. 157/92 e con l'art. 33 disciplina la modalità di approvazione del Calendario venatorio regionale.

la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE del 30.11.2009 concernente la conservazione degli Uccelli selvatici, in particolare con l'art. 7, stabilisce che non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale);

la Commissione Europea ha redatto - ultima stesura febbraio 2008 - la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

lo Stato Italiano, inoltre, ha approvato la Legge 6 febbraio, n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

l'ISPRA ha redatto e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti, con nota prot. n. 25495/T- A11 del 28.07.2010, il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42".

All'uopo, si evidenzia che con nota prot.n. 1405 del 02.05.2012 è stata richiesta alle Province pugliesi apposita proposta sull'ipotesi di Calendario Venatorio 2012/2013 formulata dal Servizio Caccia e Pesca regionale.

Con ulteriore nota prot.n. 1584 del 14.05.2012 è stata trasmessa la predetta ipotesi di Calendario venatorio all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 27/98.

Con varie e successive comunicazioni sono state regolarmente acquisite le diverse proposte delle Province pugliesi, sottoposte, unitamente al parere ISPRA e alla precitata ipotesi di Calendario venatorio, all'attenzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, organo tecnico-consulativo-propositivo che, riunitosi in data 06 giugno c.a., ha formulato le proprie proposte, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. n. 27/98.

Pertanto, in relazione ad ogni singola specie nella definizione dei periodi di caccia, da riportare nell'approvando Calendario venatorio regionale, si è tenuto conto:

- che la data di apertura generale della stagione venatoria alla terza domenica di settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key concepts", per tutte le specie oggetto di prelievo. Tanto, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della riproduzione è considerata una "sovrapposizione teorica" in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA, prot.n.29844T- A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori regionali ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a

quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla precitata “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE”, documento ufficiale della Comunità Europea;

- che per quanto riguarda il prelievo venatorio agli anatidi, lo stesso è riportato dal 03 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, nel rispetto di quanto indicato nel succitato documento ISPRA del 28.07.2010, nonché in applicazione delle disposizioni di cui ai Reg.Reg.li n. 15/2008 e n. 28/2008 - art. 5, atteso che la maggior parte delle zone umide pugliesi ricadono in ZPS;

- che l’individuazione delle date di chiusura al fagiano, lepre, starna, volpe, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza è fissata conformemente a quanto previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge 157/92;

- che la data di chiusura alle specie allodola e merlo al 31 dicembre risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito nel citato documento “Key concepts” e come previsto dall’ISPRA; per l’allodola il periodo d’inizio del prelievo è posticipato ad inizio ottobre 2012 in accoglimento della proposta formulata dalle Province e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale;

- che la data di chiusura del prelievo al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key concepts”, posto che ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE” la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione prenuziale è una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione;

- che la dimostrazione che si tratti di una sovrapposizione solo teorica è dimostrato dalla “Guida alla stesura dei calendari venatori” dell’ISPRA che, con riferimento alla Cesena si afferma che “ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009)” (cfr. pag. 30);

- che analoga dimostrazione emerge dall’Atlante delle migrazioni redatto dall’ISPRA, che con riferimento all’analisi analitica dei dati di ricattura, indica come periodo di inizio della migrazione per il tordo bottaccio la prima decade di febbraio (cfr. pag 229 fig.3);

- che comunque le specie di turdidi cacciabili in Italia non rientrano in quelle minacciate (no-spec) e che tali specie hanno un trend stabile e in aumento;

- che i recenti studi di monitoraggio sulla Beccaccia hanno evidenziato una migrazione pre nuziale ritardata conseguente alla circostanza che gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi;

- che alla luce di tutte le considerazioni cge precedono, nonché del margine di flessibilità riconosciuto al paragrafo 2.7.9 del documento “Key concepts”, si ritiene di confermare nonostante il parere difforme dell’ISPRA la chiusura del prelievo al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio;

- che su indicazione delle Province e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale l’inizio del prelievo alla “Beccaccia” è stato posticipato al 06 ottobre e quello ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) al 03 ottobre 2012. Per la specie “Tordo sassello” la chiusura del prelievo al 20 gennaio è compatibile con il documento “Key concepts”;

- di fissare per le specie allodola, beccaccia, pavoncella, quaglia e tortora, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un canone giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente:

5) Pavoncella - cinque capi giornalieri per cacciatore;

6) Allodola - dieci capi giornalieri e cinquanta capi totali annuali per cacciatore;

7) Quaglia e Tortora - cinque capi giornalieri e venti capi totali annuali per cacciatore;

8) Beccaccia - due capi giornalieri e venti capi totali annuali per cacciatore; inoltre, per detta specie è previsto che il prelievo inizi alle ore 07,00 e termini al tramonto, al fine di contrastare, in modo ancora più efficace, la pratica, peraltro illecita, della “posta mattutina e serale;

- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress della fauna, che durante tutta l'annata, la caccia alla fauna selvatica, sia migratrice che stanziale, possa essere esercitata in tre giornate fisse alla settimana, con l'ulteriore previsione che nel mese di gennaio, nelle ZPS, l'attività venatoria potrà essere esercitata unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica;

- per quanto riguarda la caccia in preapertura, sulla scorta dei suggerimenti forniti dall'ISPRA, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente nei giorni 1, 9 e 12 settembre 2012 e, precisamente:

3) per la specie "Tortora" nei giorni 1, 9 e 12 settembre unicamente da appostamento e limitatamente nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

4) per la specie "Quaglia" nel giorno 12 settembre, attesa la facoltà della Regione di utilizzare una decade di sovrapposizione nella definizione dell'apertura o chiusura del prelievo venatorio in ossequio a quanto previsto nei documenti "Key concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE";

si ritiene, altresì, in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge 96/2010;

relativamente all'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli "Ungulati" la Regione Puglia attraverso il proprio Servizio Caccia e Pesca provvederà, con il coinvolgimento di Enti, Associazioni di categoria ed Organismi competenti, ad una apposita campagna informativa, al fine

di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo con l'uso di munizioni alternative (atossiche) e/o possibilmente, con il tempo necessario, prevedere prevalentemente l'uso di armi a canna rigata per la caccia agli Ungulati. A tal proposito va rilevato che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli "Ungulati". Si ritiene che tale tematica necessiti di una indicazione normativa a livello statale anche in considerazione che l'attuale Legge 157/92 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia" e che per gli stessi non esistono in commercio munizioni atossiche.

L'art. 33 della L.R. n. 27/98 stabilisce che la Giunta Regionale approva il Calendario venatorio regionale, sentiti l'ISPRA (ex INFS) e la competente Commissione Consiliare permanente.

In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale. La stessa G.R., nella seduta del 03.07.2000, ha deliberato l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale n. 1/99.

Inoltre, la L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), all'art. 44 ha disciplinato la procedura per l'esercizio della potestà regolamentare da parte della Giunta Regionale".

Di approvare le seguenti ulteriori modifiche al Calendario Venatorio 2012/2013, allegato A) alla DGR n. 1225/2012, pubblicata sul BURP n. 97 del 04.07.2012:

1. la specie "Quaglia" - art. 4, comma 1 lett.d) - sarà cacciabile fino al 31 ottobre 2012;
2. di considerare la specie "Moretta", riportata tra quelle di cui all'art. 4, comma 1 lett.g), dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tra quelle "Temporaneamente protette sul territorio regionale" (art 4 comma 3);

Di confermare tutte le altre previsioni riportate nell'allegato A) - Calendario Venatorio 2012/2013 della DGR n. 1225/2012;

Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di porre in essere le opportune iniziative tese a prevedere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli "Ungulati";

Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Province, alle Associazioni di categoria ed agli Organismi interessati;

Di pubblicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Avv.Loredana Capone

Atti regionali
